

REGOLAMENTO (CE) N. 272/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/2000 recante apertura, per il 2001, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204, che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine e che modifica il regolamento (CE) n. 1439/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 ⁽⁵⁾, ammette all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, nonché dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia incluso il Kosovo, quale definito dalla risoluzione CSNU 1244 del 10 giugno 1999.
- (2) L'allegato A(a) del regolamento (CE) n. 2851/2000 abolisce dal 1° gennaio 2001 i dazi doganali applicabili alle importazioni di alcuni prodotti agricoli originari della Polonia, in particolare dei prodotti del codice NC 0104 20 10.
- (3) L'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2851/2000 fissa per alcuni prodotti agricoli i quantitativi che a decorrere dal 1° gennaio 2001 possono essere importati dalla

Polonia in esenzione totale da dazio doganale o con dazio doganale ridotto, entro determinati tariffari, limiti e quantitativi di riferimento.

- (4) Per tener conto di tali concessioni occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2808/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che fissa, per il 2001, contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽⁶⁾, nonché il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2534/2000 ⁽⁸⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1439/95 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo dell'articolo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Fermo restando le condizioni stabilite al titolo II del presente regolamento e ad eccezione delle importazioni esenti da dazi doganali e non soggette a restrizioni quantitative, l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio ^(*) sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro ad ogni interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il luogo della Comunità in cui è stabilito.

^(*) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.»

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 6.